

**Ricorso proposto il 25 giugno 2009 —  
Strack/Commissione**

(Causa F-61/09)

(2009/C 193/60)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Oggetto

Rimozione della decisione della convenuta di respingere la domanda del ricorrente di prendere visione degli atti

#### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- rimuovere la decisione implicita o esplicita della convenuta, e in particolare quelle relative alle domande di accesso al fascicolo del 12.9.2008, 3.10.2008 e 14.11.2008, la decisione del Sig. Jansen del 19.9.2008 e, nella misura del necessario, la decisione emessa in data 25.3.2008, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/554/08, nella misura in cui questa ha negato o limitato al ricorrente un accesso completo a tutti i dati e documenti di sua pertinenza a disposizione della convenuta in quanto tenuti in modo ordinato, unitario completo e comprensibili e accessibili al ricorrente senza ostacoli, nella lingua e nella forma, e cioè, conformemente agli artt. 26 e 260 dello Statuto, nonché, nella misura del necessario, in quanto in precedenza rettificati, documenti personali e medici e altri atti il cui accesso è stato negato o limitato e in virtù dei quali ha almeno in parte respinto le domande del ricorrente, tra altre del 10.7.2008, del 19.9.2008 e del 28.11.2008;
- condannare la convenuta, in ragione dell'illecito comportamento denunciato nel presente ricorso, al pagamento di un congruo risarcimento del danno a favore del ricorrente per l'ammontare in cui tale risarcimento sarà valutato dal Tribunale secondo il suo equo apprezzamento, ma comunque in misura non inferiore a EUR 2 500;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente mensilmente un risarcimento danno dal momento della notifica della presente domanda fino all'effettivo e completo accesso a tutti i dati e documenti controversi e ai suoi regolari atti personali e medici, danno il cui ammontare sarà valutato dal

Tribunale secondo il suo equo apprezzamento, ma comunque non inferiore a EUR 200;

- condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente i costi necessari e le spese relative a ulteriori necessari accessi a documenti, in analogia alla normativa della convenuta in materia di trasferte per ragioni di servizio e, in subordine, sulla medesima base giuridica, quelle spese, che la convenuta ha già sostenuto in ragione dei suoi viaggi in Lussemburgo il 12.9.2008 e 14.11.2008;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Ricorso proposto il 26 giugno 2009 —  
Strack/Commissione**

(Causa F-62/09)

(2009/C 193/61)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Oggetto

Rimozione della decisione della convenuta che respinge il reclamo del ricorrente 27.11.2008 per carenza di oggetto e la domanda del ricorrente di risarcimento danno

#### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- rimuovere la decisione tacita di rigetto 8.11.2008 della domanda del ricorrente 8.5.2008 da parte della Commissione delle Comunità europee, e nella misura in cui dovesse rivelarsi necessario all'uopo o per la domanda n. 4, anche la decisione della Commissione 27.3.2009 pronunciata a seguito di reclamo;
- condannare la convenuta al pagamento di un congruo risarcimento del danno per l'ammontare di almeno EUR 15 000, per ritardi e danni verificatisi a causa del comportamento illecito finora tenuto dalla Commissione nel procedimento di valutazione e promozione e per la mancata esecuzione delle sentenze T-85/04 e T-394/04, per tutto il periodo in cui il presente ricorso sarà pendente;

- condannare inoltre la convenuta, in ragione degli analoghi danni ulteriormente prodottisi, al pagamento di un equo risarcimento del danno per l'ammontare di almeno EUR 10 al giorno, dal giorno che segue quello della pendenza del presente procedimento fino al giorno della completa regolare attuazione delle sentenze T-85/04 e T-394/04, con la regolare definizione dei procedimenti di valutazione e promozione del ricorrente, che, in caso di accoglimento della domanda sub 5 del presente ricorso, equivale al pagamento del risarcimento surrogatorio del danno;
- condannare la convenuta a pagare a favore del ricorrente un risarcimento del danno per l'ammontare di almeno EUR 5 000 in ragione delle false considerazioni contenute nella lettera della convenuta del 27.3.2009, che oltre al mero rigetto del reclamo, sono lesive dell'onore e del prestigio professionale del ricorrente;
- in ragione della possibilità di un corretto svolgimento del procedimento di valutazione e promozione del ricorrente andata delusa esclusivamente per il comportamento da attribuire alla convenuta, condannare quest'ultima a pagare al ricorrente un risarcimento surrogatorio del danno per il congruo ammontare pari ad almeno EUR 25 000;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Albert-Bousquet e a. e Johansson e a./Commissione**

(Causa F-14/05 e F-20/05) <sup>(1)</sup>

(2009/C 193/62)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 132 del 28.5.2005, pag. 31 e C 171 del 9.7.2005, pag. 27.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — De Geest/Consiglio**

(Causa F-21/05) <sup>(1)</sup>

(2009/C 193/63)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 9.7.2005, pag. 28.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Delplancke e Governatori/Commissione**

(Causa F-38/05) <sup>(1)</sup>

(2009/C 193/64)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 6.8.2005, pag. 37.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — Bethuyn e a./Commissione**

(Causa F-49/05) <sup>(1)</sup>

(2009/C 193/65)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 20.8.2005, pag. 31.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 giugno 2009 — De Geest/Consiglio**

(Causa F-80/05) <sup>(1)</sup>

(2009/C 193/66)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 281 del 12.11.2005, pag. 25.